STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE DRAGONCELLO

Al servizio dei cittadini

Art.1	
(Costituzione e sede)	P.1
Art.2	
(Natura del Comitato di Quartiere)	P.1
Art.3	
(Finalità del Comitato di Quartiere)	P.1
Art 4	
(Soci)	P.2
Art 5	
(Organi del comitato)	P.3
Art 6	
(Consiglio Direttivo)	P.3
Art 7	
(Il Presidente)	P.4
Art 8	
(Il vicepresidente)	P.4
Art 9	
(Il Segretario/Tesoriere)	P.5
Art 10	
(Assemblea Generale dei soci)	P.5
Art 11	
(Finanziamento)	P.6
Art 12	
(Informazioni sullo Statuto)	P.6
Art 13	
(Modifica dello Statuto)	P.6
Art 14	
(Durata e scioglimento)	P.6
Art 15	
(Trattamento dei dati personali)	P.6
Art 16	
(Rinvio)	P.6

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE DRAGONCELLO

Al servizio dei cittadini

Art.1

(Costituzione e sede)

In data 8 luglio 1999, si è costituito il Comitato di Quartiere Dragoncello – Al servizio dei Cittadini.

La sede legale del CdQ viene ubicata nel domicilio del Presidente in carica. Tale sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.2

(Natura del Comitato di Quartiere)

Il Comitato di quartiere Dragoncello di seguito denominato anche di CdQ è un organismo indipendente e democratico che rappresenta i cittadini residenti o domiciliati nel quartiere di Dragoncello o che in tale territorio svolgono un'attività lavorativa a carattere continuativo o sono impegnati nell'ambito di associazioni ed organizzazione di volontariato o di realtà sociali operanti nel quartiere di Dragoncello. Il CdQ è costituito ed opera sulla base dell'apporto volontario dei cittadini sopra indicati senza distinzioni ideologiche, confessionali di razza o di sesso.

Art.3

(Finalità del Comitato di Quartiere)

Il CdQ non ha fini di lucro, non persegue fini o interessi partitici in quanto è autonomo ed indipendente da qualsiasi gruppo movimento o Associazione riconducibili direttamente e non, a partiti politici. Il CdQ può coordinarsi con altri comitati, realtà associazionisti presenti nel quartiere di riferimento o nei territori ad esso limitrofi per il conseguimento di interessi e finalità comuni. Il CdQ favorirà la più larga e democratica partecipazione di tutti i Cittadini, senza preclusione di ordine ideologico, religioso e/o politico.

Il CdQ dovrà operare in assoluta libertà, conformemente ai principi statutari, evitando strumentalizzazioni da parte di qualsiasi gruppo organizzato, attraverso il metodo del confronto delle idee, nel rispetto della persona e della reciproca tolleranza. Gli incarichi direttivi del CdQ sono incompatibili con analoghi incarichi di natura politica.

Il CdQ allo scopo di approfondire particolari problemi e di individuarne le soluzioni più idonee, promuoverà attraverso i membri del Consiglio, la partecipazione di membri tecnici esterni la cui composizione durata e compiti saranno stabiliti nella relativa delibera. Inoltre, promuove il senso comunitario del quartiere, tutelando gli interessi della comunità stessa e sviluppandone la coscienza civica e democratica, di vigilare sull'attuazione delle soluzioni urbanistiche, in particolare sul risanamento urbanistico, nonché di studiare e promuovere la soluzione dei problemi relativi alla viabilità, ed ai vari servizi pubblici del quartiere, secondo organicità e decoro cittadino.

Sarà compito del CdQ organizzare e sostenere eventuali convegni, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive o di piazza.

Informare la cittadinanza mediante pubblicazioni su un sito Internet, attraverso i Sociale Network e con una newsletter mensile, nonché con la diffusione di volantini ed altri mezzi idonei a tale scopo.

Art 4 (Soci)

L'adesione al CdQ, al fine dell'esercizio del diritto attivo e passivo negli organismi statutari, presuppone la sottoscrizione annua della quota stabilita dall'Assemblea Generale degli aderenti. Possono far parte del CdQ i cittadini che abbiano compiuto almeno 16 anni di età, che richiedano di aderirvi sottoscrivendo lo statuto e versando la quota contributiva dell'importo stabilito.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed attività del CdQ. Hanno diritto al voto, in sede di Assemblea Generale, per il rinnovo delle elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, tutti i soci iscritti da almeno 15 giorni. Ciascun socio potrà essere portatore soltanto di due deleghe.

I soci dovranno tenere comportamenti corretti ed amichevoli all'interno del comitato e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le sue finalità. Dovranno provvedere al pagamento della quota associativa annua e, su base volontaria, delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio Direttivo

Art 5

(Organi del comitato)

Sono organi del comitato di quartiere:

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario/tesoriere
- l'Assemblea Generale

Tutte le cariche nell'ambito degli organismi del comitato sono di servizio e non danno diritto a compensi di natura materiale o immateriale.

Art 6

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio è composto di un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 11, eletti dall'Assemblea Generale, mediante votazione segreta, su lista aperta.

Ogni elettore può esprimere fino a tre preferenze. Esso è l'Organo collegiale di promozione e controllo delle attività del comitato, è preposto all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo esprime al suo interno entro dieci giorni dalla sua elezione il Presidente, il Vice presidente, il Segretario organizzativo/tesoriere, eletti con una maggioranza del 50%+1.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e hanno durata triennale.

L'assenza ingiustificata di un membro a tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'Organo. Il Consiglio su segnalazione della segreteria, ne pronuncia la decadenza e provvede alla sua surroga con il primo dei non eletti.

La qualità di consigliere comporta l'osservanza degli obblighi fissati dal presente Statuto e la partecipazione alle iniziative promosse dal comitato.

La qualifica di consigliere si perde per dimissioni o per sfiducia deliberata dai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può essere affiancato da cittadini esperti in tematiche specifiche.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri circa l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e delibera sulle attività da svolgere e programmi da realizzare.

Il Consiglio Direttivo delibera la sfiducia con decadimento del mandato, del Presidente, Vice presidente e Segretario/tesoriere per comportamenti non conformi allo Statuto ed al mandato conferito.

Nel caso in cui, un considerevole numero dei membri del Consiglio Direttivo si dimettesse, in una maggioranza del 50%+1, verranno indette nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni due mesi presso la sede del comitato o altrove, dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Delibera a maggioranza semplice dei membri presenti.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo si attengono alle decisioni prese nell'ambito dello stesso. Ha inoltre il compito di convocare l'Assemblea Generale per la liquidazione del patrimonio in caso di scioglimento del comitato qualora questo abbia esaurito gli scopi della sua costituzione.

Art 7 (Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza del comitato che rappresenta in tutte le sedi amministrative ed istituzionali, in tutte le manifestazioni e davanti a tutti i soggetti pubblici e privati. Opera conformemente alle decisioni degli Organi Statutari.

Il Presidente appone la sua firma a tutti gli atti ufficiali del comitato ed esegue le disposizioni e gli indirizzi adottati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e comunque non oltre il periodo di elezione del Consiglio Direttivo e può essere sfiduciato in ogni momento dallo stesso Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Art 8 (Il vicepresidente)

Il Vicepresidente dura in carica tre anni e comunque non oltre il periodo di elezione del Consiglio Direttivo e può essere sfiduciato in ogni momento dallo stesso Consiglio.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni, lo sostituisce in sua assenza temporanea ed espleta tutti gli incarichi nell'ambito delle deleghe a lui conferite dal Presidente

Art 9

(Il Segretario/Tesoriere)

Il Segretario/Tesoriere dura in carica tre anni e comunque non oltre il periodo di elezioni del Consiglio Direttivo e può essere sfiduciato in ogni momento dallo stesso Consiglio.

Il Segretario/tesoriere custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del CdQ, cura la contabilità, custodisce relativi registri, documentazione, corrispondenza. Presenta periodicamente al Presidente del Consiglio Direttivo la situazione finanziaria, redige i verbali in sede di Assemblea, provvede al rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo e alla Assemblea ed espleta tutti gli incarichi amministrativi nell'ambito delle deleghe a lui conferite dal consiglio direttivo.

Art 10

(Assemblea Generale dei soci)

L'Assemblea Generale è l'Organo deliberante del comitato in materia di attività e della vita dello stesso. Essa si riunisce in via straordinaria ogni tre anni per il rinnovo delle cariche del Consiglio e del comitato. Hanno diritto di voto in sede di Assemblea Generale, tutti coloro che hanno effettuato la sottoscrizione annuale entro i quindici giorni antecedenti la convocazione dell'Organo.

Ha competenze in materia di modifiche dello Statuto, in ordine alle quali, su specifica convocazione, delibera validamente con la maggioranza dei 3/5 degli aderenti in prima convocazione e con la maggioranza dei 3/5 dei presenti in seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta si riunisce il Consiglio Direttivo. Può promuovere e/o far parte anche di eventuali organismi di coordinamento, costituiti a carattere permanente tra le associazioni aventi gli stessi scopi.

L'assemblea assume le decisioni con votazione per alzata di mano e qualora ritenuto opportuno dalla stessa, con voto segreto.

L'assemblea nomina i membri del Consiglio Direttivo salvo la prima costituzione di tale organo che resta affidata ai fondatori. L'Assemblea decide sulla devoluzione a fini sociali del patrimonio residuo nel disciolto CdQ.

Art 11

(Finanziamento)

Il Comitato di quartiere si finanzia attraverso il contributo volontario dei cittadini, donazioni, lasciti. Previa delibera del Consiglio Direttivo possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire i fondi necessari alle attività del CdQ.

Art 12

(Informazioni sullo Statuto)

Copia del presente statuto e di eventuali modifiche devono essere inviata al Sindaco di Roma e al Presidente del Municipio X. La conoscenza dello Statuto deve inoltre essere promossa tra la cittadinanza del quartiere.

Art 13

(Modifica dello Statuto)

Le modifiche al presente Statuto sono ammesse quando lo richieda e approvi almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art 14

(Durata e scioglimento)

La durata del CdQ è a tempo indeterminato. Lo scioglimento del CdQ dovrà essere deliberato con la maggioranza di almeno 2/3 dei consiglieri. In caso di scioglimento o di estinzione del comitato per qualsiasi causa, dopo il pagamento delle passività ogni residua risorsa verrà devoluta a fini di utilità sociale, individuati dall'Assemblea Generale determinando la liquidazione del patrimonio.

Art 15

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1º gennaio 2004 (riservatezza dati personali) tutti soci autorizzano il trattamento dei propri dati personali per il conseguimento degli scopi sociali del comitato.

Art 16

(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto;

si rinvia alle norme contenute nel codice civile alla deliberazione numero 57 del 2 marzo 2008 regolamento delle partecipazioni del Comune di Roma nonché alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.